



**PARERE MOTIVATO**

n. 10 - VFSA in data 27/01/2022

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per ampliamento di un'attività produttiva. Ditta "Giacomini Carlo" - Comune di Villanova di Camposampiero (PD).**

Codice Uff. 10529

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO** che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

**CONSIDERATO** che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

**VISTA** l'istanza di iniziativa privata, presentata dalla ditta "Giacomini Carlo", mediante l'invio della Scheda VFSA relativa alla variante in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 22172 del 19/01/2022.

**VISTO** il verbale di C.d.S. convocata dal SUAP del Comune di Villanova di Camposampiero in data 26/07/2021, avente ad oggetto "*Richiesta di ampliamento fabbricato artigianale ed inserimento nuova scheda attività produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, art. 4 LR 55/2012*".

**ESAMINATA** la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Villanova di Camposampiero (PD), è dichiarata riconducibile alla tipologia "Varianti al PAT o al PI conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" e riguarda la variante



allo strumento urbanistico presentata tramite procedura SUAP dalla ditta "Giacomini Carlo", per ampliamento di un fabbricato artigianale.

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull'ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

**TENUTO CONTO** inoltre dell'ulteriore documentazione allegata a supporto dell'istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV in data 27/01/2022, dalla quale emerge che le informazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentono l'espressione di un parere motivato.

**ATTESO** che le dichiarazioni contenute nella Scheda VFSA potranno essere oggetto di successive verifiche tese anche a confermarne la veridicità.

**DATO ATTO** che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

**VISTA** la relazione istruttoria VINCA n. VFSA\_9 del 24/01/2022 posta in allegato "A" al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

**RICONOSCIUTO** che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni ivi espresse.

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS  
DÀ ATTO CHE**

la variante allo strumento urbanistico del Comune di Villanova di Camposampiero (PD) presentata tramite procedura SUAP dalla Ditta "Giacomini Carlo" per ampliamento di un'attività produttiva, non comporta effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di incidenza ambientale, di cui all'allegato "A" al presente parere.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria  
Arch. Tarciso Senovio



Allegato "A"

**Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica facilitata di sostenibilità ambientale per la Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per ampliamento di un'attività produttiva. Ditta "Giacomini Carlo" - Comune di Villanova di Camposampiero (PD).**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. VFSA\_9/2022

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza di Carlo Giacomini, per conto del proponente trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 22172 del 19/01/2022;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 2;

PRESO ATTO e RICONTRATO che la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza non è adeguata alle modalità fissate dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;



- PRESO ATTO che la variante prevede l'ampliamento di un'attività produttiva (autofficina meccanica) ubicata in zona agricola, con inserimento di nuova scheda di attività produttiva;
- PRESO ATTO che l'ampliamento interessa un ambito interno all'attuale perimetro di pertinenza dell'attività;
- CONSIDERATO che nel sito in questione sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11320 Strutture residenziali isolate" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per le aree in esame;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito oggetto della variante in argomento non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000;
- RISCONTRATO che, a seguito dell'attuazione della variante non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate con D.G.R. 2200/2014;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'approvazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 29/2019 e in attuazione del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di sostenibilità ambientale si estende anche alle verifiche degli aspetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

#### **DARE ATTO**

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e



ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e

**DICHIARARE**

per la Variante allo strumento urbanistico del Comune di Villanova di Camposampiero (PD), presentata tramite procedura SUAP dalla ditta "Giacomini Carlo" per ampliamento di un'attività produttiva, una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

*Il presente parere si compone di n. 6 pagine comprensive dell'allegato.*